


Registro generale N. 1231 del 30 DIC 2011
ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area I : Affari Generali e Istituzionali.

Determinazione del responsabile del servizio

N. 119 / A.I del registro

Data **19.12.2011**

Oggetto: Nuovo giudizio promosso innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, ai sensi dell'art. 19 L. 865/71 dal Sig. "Favuzza Pietro" contro il Comune di Misilmeri. Impegno di spesa e liquidazione fattura a saldo, in favore dell'Avv. Venera Miccichè del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente.-

Il giorno 19 dicembre 2011, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta dott.ssa Valeria D'Acquisto, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso :

Che con atto di citazione ex art. 19 L. 865/71 del 31 ottobre 2006, notificato a questo Ente a mezzo Raccomandata A.R. del 4 novembre 2006, acclarato al protocollo Generale dell'Ente il 9 novembre 2006 al n. 35654, in atti, il sig. Favuzza Pietro, residente a Misilmeri nella Via Nazionale n. 41 ed elettivamente domiciliato in Palermo nella via Ruggero Settimo n. 55, presso lo studio degli Avv.ti Cottone Vincenzo e Cottone Giuseppe che lo rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, citava il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, a comparire innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, sezione e Consigliere Istruttore designandi ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. per l'udienza del 15 febbraio 2007;

Che con il prefato atto, il cui contenuto si intende richiamare integralmente *per relationem*, l'attore, sopra menzionato, invitava il Comune a costituirsi in giudizio nei termini di legge e a comparire all'udienza su indicata, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine avrebbe implicato le decadenze e le preclusioni previste dalla legge e che in caso di mancata costituzione la causa sarebbe proseguita in contumacia;

Che con il precitato atto di citazione il ricorrente chiedeva, tra l'altro, *reiectis adversis*, quanto segue:

- a) Determinare per i motivi, in atti, l'indennità di esproprio per cui è causa nella misura di euro 200/mq. pari ad euro 105.200,00 o in quell'altra maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa e ritenuta equa, in ogni caso superiore a quella ritenuta dalla Commissione Provinciale per l'Espropriazione di Palermo nella contestata stima relativa all'immobile espropriato, con ogni conseguente statuizione di ragione di legge ed interessi legali;
- b) Conseguentemente condannare il Comune di Misilmeri al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, spese generali, IVA e CPA, come per legge;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 21 dicembre 2006, esecutiva a norma di legge, l'Amministrazione si determinava di resistere al giudizio *de quo*, nominando quale legale di fiducia l'Avv. Venera Miccichè del foro di Palermo;

Che il giudizio *de quo*, iscritto al Reg. Gen. della Corte D'Appello di Palermo – Sezione Prima Civile, al n. 2048/2006, si concludeva con sentenza n. 461/2008 del 27 febbraio 2008, depositata il 7 aprile 2008, con la quale la Corte d'Appello statuiva quanto segue: *“la Corte, sentiti i procuratori delle parti, dichiara inammissibile la domanda di determinazione della indennità di*



espropriazione proposta, con citazione del 6 novembre 2006, da Pietro Favuzza nei confronti del Comune di Misilmeri. Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.”

Ciò premesso:

Visto l'atto di citazione ex art. 19 L. 865/71 del 9 giugno 2008, in atti, notificato a questo Ente a mezzo Raccomandata A.R. del 10 giugno 2008, acclarato al protocollo Generale dell'Ente il 12 giugno 2008 al n. 19966, con il quale il sig. Favuzza Pietro, residente a Misilmeri nella Via Nazionale n. 41 ed elettivamente domiciliato in Palermo nella via Ruggero Settimo n. 55, presso lo studio degli Avv.ti Cottone Vincenzo e Cottone Giuseppe che lo rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, chiamava nuovamente il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, a comparire innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, sezione e Consigliere Istruttore designandi ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. per l'udienza del 2 febbraio 2009;

Che con il precitato atto di citazione il ricorrente chiedeva, tra l'altro, *reiectis adversis*, quanto segue:

- a) Determinare per i motivi, in atti, l'indennità di esproprio definitiva per cui è causa nella misura di euro 200/mq. pari ad euro 105.200,00 o in quell'altra maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa e ritenuta equa, in ogni caso superiore a quella di € 18.987,92, determinata dal Comune di Misilmeri che la Commissione Provinciale per l'Espropriazione aveva determinato in € 100/mq. nella contestata stima relativa all'immobile espropriato, con ogni conseguente statuizione di ragione di legge ed interessi legali;
- b) Condannare il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro - tempore*, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori i quali dichiarano di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto compensi;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15 gennaio 2009, esecutiva a norma di legge, l'Amministrazione si determinava di resistere al nuovo giudizio promosso innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, ai sensi dell'art. 19 L. 865/71 dal Sig. Favuzza Pietro contro questo Comune, sopra richiamato, nominando l'Avv. Venera Miccichè del foro di Palermo, quale legale dell'Ente, già difensore di *prime cure*;



Tutto quanto sopra premesso:

Visto che il giudizio di cui sopra si è concluso con sentenza n. 844/2011, in atti presso questo Ufficio Affari Legali e Contenzioso, pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo in data 2 febbraio 2011, depositata in data 22 giugno 2011, con la quale il precitato Organo, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ha determinato in favore di Favuzza Pietro in € 76.580,00 l'indennità di espropriazione del fondo sito in Portella di Mare di Misilmeri, descritto in catasto al foglio 5, particella 1151. Ha condannato, inoltre, il Comune di Misilmeri al pagamento in favore di Favuzza Pietro, delle spese processuali che, compensate per 1/3, liquida, per la restante parte, in € 2.740,00, oltre spese generali, IVA e C.P.A. e ne ha disposto la distrazione a favore dei difensori del Favuzza;

Vista la fattura n. 12/11S del 7.12.2011, trasmessa dall'Avv. Venera Miccichè, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 44508 del 16.12.2011, relativa alle prestazioni professionali rese nel nuovo giudizio d'Appello di cui sopra, dell'importo complessivo di € 8.069,63 comprensivo di IVA e C.P.A., quale saldo su compenso per l'attività legale svolta;

Dare atto che gli importi delle voci degli onorari e dei diritti giudiziali sono stati determinati dal legale dell'Ente ai minimi della tariffa vigente, con l'addebito del 15%, secondo gli accordi intercorsi con questo Comune, di cui alla nota prot. n. 4078 del 27 gennaio 2009, in atti, come dallo stesso professionista dichiarato nella suddetta fattura n. 12/11S del 7.12.2011.

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'impegno di spesa e relativa liquidazione della precitata fattura in favore del suddetto professionista, per le prestazioni legali rese nel giudizio *de quo*;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

Visto il Piano esecutivo di gestione;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente ritrascritti:

- 1) Impegnare, liquidare e pagare in favore dell'Avv. Venera Miccichè del foro di Palermo, con studio in Palermo, Via Ludovico Ariosto n. 22, la somma complessiva di € 8.069,63 a saldo della fattura, in premessa citata, mediante accredito sul conto bancario intrattenuto dallo stesso - Codice IBAN IT88 B01005047730 0000 0000 562;



- 2) Imputare il superiore esito di € 8.069,63 sull'intervento codice 1.01.02.03, cap. Peg 124 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio corrente esercizio finanziario, che sullo stanziamento definitivo di € 235.423,63 presenta una disponibilità pari ad € 24.44,78.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten date: 10/25/11]

**Il Funzionario dell'Area I
(Dott.ssa Valeria D'Acquisto)**

[Handwritten signature]



Visto di regolarità contabile D.D. 113 del 19.12.2011

Il/la sottoscritto/a dott. B. Fici, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, 20.12.2011

Il Responsabile Area II
Programmazione Bilancio
Servizi Finanziari e Tributarie
(dott.ssa Bianca Fici)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il 15 GEN. 2012
Defissa il 30 GEN. 2012

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 15 GEN. 2012, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li 31 GEN. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
